

Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2025, n. 10-1802

Legge 246/2000 e L. R. 7/2003: approvazione Accordo di Programma Quadro tra Regione Piemonte e Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile.



Seduta N° 121

Adunanza 10 NOVEMBRE 2025

Il giorno 10 del mese di novembre duemilaventicinque alle ore 10:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Marco GABUSI

DGR 10-1802/2025/XII

OGGETTO:

Legge 246/2000 e L. R. 7/2003: approvazione Accordo di Programma Quadro tra Regione Piemonte e Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile.

A relazione di: (Gabusi), Tronzano

Premesso che:

- il D.lgs 2 Gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”, articoli 4, 10, 11 e 13 individua le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile e disciplina le funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Regioni;
- la legge regionale 44/2000, prevede all’art. 70 che la Regione espleta attività di indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile coordinando le componenti che lo costituiscono, per ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento dell'azione pubblica, di garantire la sicurezza dei cittadini e di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici.

Premesso, inoltre, che la legge regionale 7/2003:

- all’art. 2 prevede che l'indirizzo, la gestione e il controllo del sistema regionale di protezione civile sono attuati da tutte le componenti che lo costituiscono;
- all’art. 20 prevede che, per migliorare il sistema di protezione civile regionale, le strutture di protezione civile comunale, intercomunale, provinciale e regionale possano avviare forme di collaborazione attraverso la stipula di protocolli e convenzioni.

Considerata la proficua collaborazione avviata negli anni tramite accordi stipulati tra Regione

Piemonte e Direzione Regionale VVF (ex Ispettorato Regionale VVF) in data 03 ottobre 1998 in materia di protezione civile, in data 30 luglio 2004 in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, l'Accordo Quadro stipulato in data 01/08/2007 Rep. n. 12610 tra la stessa Regione ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e la Difesa Civile, scaduto in data 31/12/2011, nonché l'Accordo Quadro stipulato in data 09/04/2015 Rep. n. 076-015 tra la stessa Regione ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e la Difesa Civile, scaduto in data 31/03/2018.

Preso atto:

- della nota del Ministero dell'Interno, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Piemonte n. 0019089 dell'11/07/2025, con la quale, quest'ultima, ha trasmesso al competente ufficio del Ministero dell'Interno, la proposta di accordo condivisa con la Regione Piemonte sulle seguenti materie:

- Cooperazione tecnico-operativa
- Sistemi informativi e telematici
- Incendi boschivi
- Formazione
- Esercitazioni
- Presidi territoriali VVF
- Mezzi ed attrezzature;
- Cultura di protezione civile

- della nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale n. 0003316 del 28/08/2025, con la quale sono state formulate alcune osservazioni, a riscontro della nota n. 0019089 dell'11/07/2025, della Direzione Regionale VVF;

- della nota del Ministero dell'Interno, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Piemonte n. 0023984 del 29/08/2025, con la quale, quest'ultima, ha trasmesso al competente ufficio del Ministero dell'Interno, le ulteriori proposte di modifica concordate con la Regione Piemonte;

- della nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale n. 0003482 del 12/09/2025, con la quale, a riscontro della nota n. 0023984 del 29/08/2025 della Direzione Regionale VVF, la Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale ha dato il nulla osta all'accoglimento delle proposte concordate con la Regione Piemonte, per la stesura definitiva dello schema di Accordo di programma Quadro, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che:

-dall'approvazione dello schema dell'Accordo di Programma Quadro non derivano direttamente oneri finanziari per l'Amministrazione regionale;

- l'eventuale attuazione dei progetti di cui all'articolo 3 del presente accordo, che dovessero prevedere dei costi, sarà approvata con apposita deliberazione di Giunta Regionale, per la copertura finanziaria, compatibilmente con le risorse assegnate dagli stanziamenti di bilancio.

Ritenuto che per le finalità suindicate è opportuno proseguire la collaborazione tra la Regione

Piemonte ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con un Nuovo Accordo di Programma Quadro della durata di tre anni , anche per soddisfare le esigenze connesse all'evoluzione normativa in materia di protezione civile, definendo specifici moduli tematici sviluppabili con l'istituzione di appositi gruppi di lavori.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi dell'approvazione dell'Accordo di Programma Quadro, per la reciproca collaborazione in attività di protezione civile, di competenza delle istituzioni interessate.

Visti:

la legge 8 dicembre 1970 n. 996 “Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione Civile” la quale prevede che gli Ispettori Regionali o Interregionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco coordinino le attività dei Comandi Provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di protezione civile;

la legge 10 agosto 2000 n. 246 di potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che prevede, tra l'altro, la stipula di convenzioni fra Regioni e lo stesso Corpo;

la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante “Legge - quadro in materia di incendi boschivi”;

il decreto legge 8 settembre 2021 n. 120 “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;

la legge regionale del Piemonte 4 ottobre 2018 n. 15 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 17 della Legge 246/2000 e dell'art. 20 della L.R. 7/2003, lo schema di “Accordo di Programma Quadro” tra Regione Piemonte e Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Regionale Vigili del Fuoco del Piemonte, per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Direttore della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, la sottoscrizione del sopra citato Accordo di Programma Quadro;
3. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

4. che l'eventuale attuazione dei progetti di cui all'articolo 3 del presente accordo, che dovessero prevedere dei costi, sarà approvata con apposita deliberazione di Giunta Regionale, per la copertura finanziaria, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio regionale;

5. di demandare al Settore Protezione Civile della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2012 nonché ai sensi dell'art. 23, lettera d), del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegato



REP. N.

REGIONE PIEMONTE

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TRA REGIONE PIEMONTE E
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI
DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE - DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL
PIEMONTE PER LA RECIPROCA COLLABORAZIONE NELLE
ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.**

Tra

Regione Piemonte (codice fiscale 80087670016) di
seguito denominata "Regione" rappresentata dal
Direttore Regionale Opere Pubbliche, Difesa del
Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica,
Bruno Ifrigerio , domiciliato, ai fini della
presente convenzione, presso la sede regionale,
Piazza Piemonte n. 1 TORINO, delegato alla
sottoscrizione del presente accordo di programma
quadro, giusta delibera della Giunta Regionale n.
_____ del _____, con la quale è stato
approvato lo schema dello stesso

E

Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa



Civile Direzione Regionale Vigili Del Fuoco Del Piemonte (codice fiscale 95618540017) di seguito denominata "Direzione Regionale VVF", rappresentata, per gli aspetti di competenza, dal Prefetto di Torino, Donato Giovanni CAFAGNA, domiciliato per la carica presso la Prefettura di Torino e dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per il Piemonte, Alessandro PAOLA domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale VVF, strada del Barocchio 71/75, Grugliasco (TO);

Viste le note del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. DCAMMGEN n. 3316 del 28-08-2025 e DCAMMGEN prot. n. 3482 del 12-09-2025 di approvazione della bozza della presente convenzione.



VISTO il D.lgs 2 Gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile", che prevede:

- che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 10 è individuato quale "Struttura operativa" del Servizio nazionale della protezione civile e all'articolo 4 individua le Regioni quali "Componenti istituzionali" del Servizio nazionale della protezione civile;
- al successivo comma 1 del suddetto art. 10, che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le modalità ed i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento, in raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte;



- che la Regione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. g), assicura le modalità di coordinamento - ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui, rispettivamente, agli artt. 9 e 10 del sopra citato D.lgs. 01/2018 - dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lett.b), del D.lgs 01/2018, assicurandone l'integrazione con gli interventi posti in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;
- che la Regione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), disciplina l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori definendo le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;



- che la Regione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. i), assicura le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, nelle aree colpite da eventi calamitosi;
- che la Regione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. h), assicura la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'articolo 7;
- che la Regione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. l), assicura il concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall'articolo 29;



- che la Regione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. m), assicura lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

VISTA la legge regionale 44/2000, che prevede all'art. 70:

- che la Regione espleta attività di indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile coordinando le componenti che lo costituiscono, per ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento dell'azione pubblica, di garantire la sicurezza dei cittadini e di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici;

VISTA la legge regionale 7/2003 che:

- all'art. 2 prevede che l'indirizzo, la gestione e il controllo del sistema regionale di protezione civile sono attuati da tutte le



componenti che lo costituiscono;

- all'art. 20 prevede che, per migliorare il sistema di protezione civile regionale, le strutture di protezione civile comunale, intercomunale, provinciale e regionale possano avviare forme di collaborazione attraverso la stipula di protocolli e convenzioni;

VISTO il D. Lgs. 08/03/2006 n. 139 e s.m.i. recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229", e in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26bis, 26ter, 27, 28, 29, nonché l'art.4 "Distaccamenti volontari" secondo cui per lo svolgimento delle attività istituzionali, il Ministero dell'Interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, può promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, cui è assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 8, da impiegare per le attività di soccorso pubblico ovvero per quelle di soccorso pubblico integrato, alla cui istituzione



possono contribuire, con appositi accordi, anche le regioni e gli enti locali, con l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti. In ogni caso, le regioni e gli enti locali possono contribuire, previo accordo, al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari;

VISTA la legge 8 dicembre 1970 n. 996 "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile" la quale prevede che gli Ispettori Regionali o Interregionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco coordinino le attività dei Comandi Provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di protezione civile;

VISTA la legge 10 agosto 2000 n. 246 di potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che prevede, tra l'altro, la stipula di convenzioni fra Regioni e lo stesso Corpo;

VISTO il DPR 6 febbraio 2004 n. 76 concernente il regolamento sul personale volontario del Corpo



Nazionale dei Vigili del Fuoco, il quale stabilisce che le convenzioni con le Regioni possono prevedere l'acquisizione di materiali, mezzi e attrezzature, da trasferire in comodato gratuito, per le necessità dei distaccamenti volontari, indicati nelle convenzioni stesse;

VISTO il DPR 23 dicembre 2002 n. 314 sull'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del CNVVF, che istituisce le Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, cui è preposto un Dirigente Generale del CNVVF;



VISTO l'art. 1 comma 439 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) che, per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, consente al Ministro dell'Interno e, per sua delega, ai prefetti di stipulare convenzioni con le Regioni e gli Enti Locali, che prevedono la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle Regioni stesse e degli enti locali. Per tali contribuzioni non si applica l'art. 1 comma 46 della Legge 23 dicembre 2005 n° 266;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge - quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il decreto legge 8 settembre 2021 n. 120 "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;

VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8

settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 9 recante “Attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato”;

VISTA la legge regionale del Piemonte 4 ottobre 2018 n. 15 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)”;

DATO ATTO del vigente Accordo tra la Regione Piemonte ed il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso

pubblico e della difesa civile (denominato "Accordo di programma" ai sensi dell'articolo 9 D.lgs 177/2016) in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi, REP. 19/2024 con validità per gli anni 2024-2025;

CONSIDERATA la proficua collaborazione avviata con gli accordi stipulati tra Regione Piemonte e Direzione Regionale VVF (ex Ispettorato Regionale VVF) in data 03 ottobre 1998 in materia di protezione civile, in data 30 luglio 2004 in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, in data 22 settembre 2005 in materia di formazione degli operatori delle istituzioni scolastiche, in data 08 febbraio 2007 in materia di realizzazione ed alimentazione del SIAR (Sistema Informativo Ambientale Regionale) per le attività soggette ai rischi di incidenti rilevanti, in data 27 maggio 2004 in materia di telecomunicazioni satellitari; l'Accordo Quadro stipulato in data 01/08/2007 Rep. n. 12610 tra la stessa Regione ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e la Difesa Civile, scaduto in data 31/12/2011, nonché l'Accordo Quadro stipulato in data 09/04/2015 Rep. n. 076-015 tra la stessa Regione ed il

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e la Difesa Civile, scaduto in data 31/03/2018;

CONSIDERATO che la Regione Piemonte avverte l'esigenza di attuare concretamente, nel campo della protezione civile, talune indicazioni del D.lgs. 01/2018, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco anche sulla base di quanto previsto dal DPCM 30.4.2021 con particolare riferimento alle necessarie attività di interazione e coordinamento come previsto per l'organizzazione dei soccorsi, la mobilitazione e la logistica sulla base di quanto previsto dall'Allegato Tecnico ai punti 2.4.2 lettere j) e k).;

CONSIDERATO che per l'attuazione di diverse iniziative comunitarie la Regione Piemonte auspica la collaborazione con un'organizzazione fondata su basi storiche di grandi tradizioni;

CONSIDERATO che l'ordinamento costituzionale di Comuni, Province e Regioni prevede funzioni compatibili e complementari con quelle assegnate

alle Direzioni Regionali VVF secondo l'ordinamento dipartimentale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la relativa articolazione territoriale;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale del Piemonte ed il Corpo Nazionale VVF in relazione alla diffusione dei rischi presenti nella regione attribuiscono il massimo interesse alla realizzazione dell'obiettivo di rafforzare e rendere sempre più moderno, efficiente e diffuso il sistema di protezione civile e ciò in particolare in relazione al ruolo e alla presenza qualificata sul territorio delle forze istituzionalmente preposte agli interventi conseguenti a pubbliche calamità di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del D.lgs. 01/2018, le cui funzioni sono affidate alla competenza regionale ai sensi dell'art. 11 del medesimo D.lgs. 01/2018;

CONSIDERATO che in relazione ai rischi territoriali, anche per scenari emergenziali connessi ai mutamenti climatici, che possono determinare pregiudizio dei livelli di sicurezza dei cittadini e la tutela dei beni e dell'ambiente, la Regione può partecipare, a norma dell'art. 1



comma 439 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), alla realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di soccorso tecnico urgente per la sicurezza dei cittadini, mediante la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria;

CONSIDERATO che la Regione riconosce il ruolo fondamentale svolto dai Vigili del Fuoco nelle attività di prevenzione tecnicamente elevate e le sue competenze specifiche nelle attività di estinzione degli incendi, negli interventi di soccorso tecnico urgente, nelle attività formative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che di formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari di protezione civile e antincendio boschivo;

RILEVATA l'opportunità di incrementare i positivi rapporti di collaborazione, anche per soddisfare le esigenze connesse all'evoluzione normativa in materia di protezione civile, definendo specifici moduli tematici sviluppabili con l'istituzione di appositi gruppi di lavoro;



RITENUTO che per le finalità suindicate è necessario implementare la collaborazione tra la Regione Piemonte ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale vigili del fuoco Piemonte con un Nuovo Accordo di Programma Quadro, di seguito denominato "accordo".

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 Finalità e oggetto



1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo finalizzato alla reciproca collaborazione interistituzionale e allo sviluppo dei rapporti tra Amministrazione Regionale e Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Vigili del fuoco del Piemonte, per rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il sistema di protezione civile piemontese in applicazione delle disposizioni e delle considerazioni citate in premessa.

2. Le seguenti materie costituiscono oggetto dell'accordo:

- Cooperazione tecnico-operativa
- Sistemi informativi e telematici
- Incendi boschivi
- Formazione
- Esercitazioni
- Presidi territoriali [VVF](#)
- Mezzi ed attrezzature
- Cultura di protezione civile



3. Lo sviluppo delle materie predette avviene anche attraverso l'elaborazione congiunta dei progetti di cui al seguente art. 3 su problematiche specifiche nell'ambito delle materie stesse.

4. Gli eventuali oneri derivanti dalle attività di cui all'accordo in questione saranno regolati tra le parti in conformità con le previsioni del presente accordo di programma quadro.



Art. 2 Attribuzioni funzionali dei Vigili del Fuoco

1. I Vigili del Fuoco operano con propria struttura autonoma ed unitaria, di cui la Regione riconosce l'organizzazione gerarchica e funzionale, rispondente alle disposizioni nazionali che disciplinano l'organizzazione e l'attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

1. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'Interno in materia di estinzione degli incendi, soccorso tecnico urgente per l'incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali richiamate in premessa.

1. È altresì fatto salvo il riconoscimento delle qualifiche professionali degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle relative competenze tecniche, operative e formative.



Art. 3 Progetti di protezione civile

1. Si conviene di intensificare la collaborazione nelle attività già disciplinate dagli accordi previgenti richiamati in premessa, a tal fine perfezionati con le intese riportate nel presente accordo, e di organizzare rapporti sistematici tra le parti per promuovere e realizzare progetti di attività tecniche, operative, sperimentali, formative e culturali nel campo della protezione civile, in attuazione delle disposizioni legislative richiamate in premessa.



2. Qualora i progetti, comunque riguardanti attività di cui all'art. 1, comma 2 del presente Accordo, approvate dalla Commissione di cui all'art. 11 del medesimo, prevedano costi, gli stessi saranno preventivamente concordati dalle parti, che definiranno, congiuntamente, le modalità attuative e i rispettivi impegni, anche economici ai quali, per parte regionale, si farà fronte nei limiti delle risorse annuali eventualmente assegnate dagli stanziamenti di bilancio. Sarà cura della Direzione Regionale Piemonte mantenere costantemente informata la Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo, in corso di esecuzione dell'accordo, in merito allo scambio di dati e all'implementazione di eventuali progetti connessi alle attività disciplinate dal presente articolo.

Art. 4 Cooperazione tecnico-operativa

1. La Direzione Regionale VVF concorre, compatibilmente con le prioritarie esigenze dei servizi istituzionali, alle seguenti attività, con prestazioni tecniche ed operative:

- predisposizione, per quanto possibile, delle Sale Operative della Regione, della Direzione Regionale VVF e dei Comandi Provinciali VVF tesa a favorire il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo reciproco, anche attraverso la possibilità di collegamenti remotizzati tra le sale operative di cui sopra, nelle situazioni di crisi anche mediante la presenza effettiva di personale, laddove possibile, incaricato nelle rispettive sale crisi per partecipare al sistema di condivisione delle informazioni e di coordinamento delle attività in occasione di particolari stati di emergenza o di calamità;
- previsione e prevenzione dei rischi in conformità agli indirizzi nazionali;
- pianificazione della logistica nelle emergenze ed esercitazioni di protezione civile;
- condivisione dell'organizzazione e delle

"Indicazioni operative di riferimento" delle rispettive Colonne Mobili di Protezione Civile regionale del CNVVF;

- svolgimento di servizi tecnici e ricognitivi, funzionali alle attività di protezione civile, effettuabili utilmente anche mediante l'impiego di mezzi ed attrezzature in dotazione al CNVVF, laddove disponibili;
- trasmissione, su base giornaliera, alla Regione Piemonte - Settore Protezione Civile del report degli interventi effettuati sul territorio conseguentemente ad eventi calamitosi particolarmente significativi, con particolare riguardo a quelli inerenti scenari di criticità Meteo Idrologica, effettuati in presenza di Bollettino di Allertamento della Regione Piemonte, emesso dal Centro Funzionale Regionale c/o Arpa Piemonte, riportante i Livelli di Allerta contraddistinti da Codice Colore Giallo, Arancione o Rosso, nel Bollettino giornaliero di Allerta Meteoidrologica;
- condivisione delle informazioni presenti nei rispettivi sistemi informativi e telematici;



- Collaborazione, secondo quanto previsto dal punto 2.4.2 lettera c dell'allegato al DPCM 30.04.2021 per l'individuazione, nell'ambito delle attività di pianificazione di protezione civile, delle aree di ammassamento dei soccorritori anche ai fini della definizione delle aree dei campi base rispondenti alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Le predette attività saranno realizzate previo la predisposizione di progetti specifici, di cui all'art. 3 del presente Accordo.

Art. 5 Incendi boschivi

Per quanto riguarda l'ambito degli "Incendi Boschivi", i reciproci impegni tra la Regione Piemonte e la Direzione Regionale VVF, come già richiamato in premessa, sono regolati da apposita convenzione tra le parti.

Rientra in tale contesto la gestione della Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Piemonte per gli incendi boschivi sulla base di quanto previsto nel Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi



boschivi, nonché nelle procedure AIB di Regione Piemonte.

Art. 5 Formazione

1. La Direzione Regionale VVF provvede, laddove richiesto, anche attraverso le strutture dipendenti dislocate nel territorio regionale, alla formazione e addestramento dei volontari di protezione civile, intesi come gruppi comunali e organizzazioni di volontariato di protezione civile, iscritti all'elenco territoriale della Regione Piemonte, ai sensi della D.G.R. 35-7149 del 24/02/2014, nonché al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, (R.U.N.T.S.) di cui al D.lgs. n. 117/2017, con lo svolgimento di corsi aventi contenuti omogenei e sulla base di adeguata programmazione concordati.

1. La Direzione Regionale VVF assicura, anche attraverso le strutture dipendenti dislocate nel territorio regionale, l'apporto didattico specialistico nelle materie di competenza istituzionale, attinenti la protezione civile, la prevenzione incendi e la sicurezza sul lavoro, in corsi organizzati d'iniziativa regionale con la

predisposizione di programmi aventi contenuti omogenei concordati.

1. Per le attività di formazione di cui ai commi 1 e 2, la Direzione Regionale VVF può mettere a disposizione strutture del CNVVF dislocate nel territorio regionale, compatibilmente con la disponibilità di spazi e le prioritarie esigenze dei servizi istituzionali. Nel caso in cui tali strutture ne fossero sprovviste, la Regione provvede a proprie spese alla fornitura degli ausili didattici, degli allestimenti e degli arredi funzionali alle attività, secondo intese formalizzate, in sede di progetto, tra la Direzione Regionale VVF e la Direzione Regionale competente.

1. Le predette attività saranno realizzate previo la predisposizione di progetti specifici, di cui all'art. 3 del presente Accordo.

1. L'organizzazione, la programmazione e le previsioni di costo per le attività di formazione (a vantaggio degli operatori di Protezione Civile e a vantaggio degli operatori Vigili del Fuoco) vengono formalmente concordate dal Direttore Regionale VVF e dal Direttore Regionale competente

o loro delegati, in apposito elaborato di progetto di cui all'art. 3 del presente accordo.

1. La Regione Piemonte assicura la disponibilità a trattare moduli di formazione sull'organizzazione dei sistemi nazionale e regionale di protezione civile, nonché sul sistema antincendi boschivi.

Art. 6 Esercitazioni

1. In base a programmi concordati tra le parti la Regione può chiedere il concorso della Direzione Regionale VVF per lo svolgimento di esercitazioni con simulazioni di emergenza, anche prevedenti la partecipazione di altre componenti istituzionali e di volontariato.

1. Il concorso può attuarsi anche in caso di esercitazioni programmate dalle amministrazioni locali ed approvate preliminarmente dalla Regione e dalla Direzione Regionale VVF.

1. Le predette attività saranno realizzate previo la predisposizione di progetti specifici, di cui all'art. 3 del presente Accordo.

1. A sua volta la Direzione Regionale VVF può rendere partecipe la Regione di proprie



esercitazioni ed eventualmente autorizzare la partecipazione di personale della Regione e delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Piemonte, nonché al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Art. 7 Presidi territoriali VV.F.

1. Per la realizzazione dei programmi straordinari di incremento dei servizi per la sicurezza dei cittadini, compresa l'istituzione di eventuali, nuovi distaccamenti, sulla base di quanto previsto dall'art. 1 comma 439 della Legge Finanziaria 2007 la Regione, unitamente agli enti locali, può contribuire logisticamente e finanziariamente, sulla base delle proprie potenzialità organizzative e delle effettive disponibilità di bilancio.

1. Sulla base di intese, tra la Regione e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, la Regione può concorrere alla copertura delle spese per la realizzazione di nuovi distaccamenti approvati dal Ministero dell'Interno.

1. Tale predetta attività potrà essere realizzata previo la predisposizione di un progetto specifico, di cui all'art. 3 del presente Accordo.

Art. 8 Mezzi ed attrezzature

1. La Regione, nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio, può supportare le iniziative di acquisizione di mezzi ed attrezzature di soccorso per potenziare l'operatività dei presidi VVF permanenti e volontari nel territorio regionale;

1. La predetta attività potrà essere realizzata previo la predisposizione di progetti specifici, di cui all'art. 3 del presente Accordo.

Art. 9 Cultura di protezione civile

1. La Direzione Regionale VVF assicura il concorso alle iniziative regionali di sviluppo della cultura della protezione civile con il coinvolgimento delle proprie strutture territoriali in convegni, incontri, pubblicazioni, progetti editoriali, esercitazioni, etc. La Direzione Regionale VVF può autorizzare, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, la partecipazione, a richiesta della Regione, di dirigenti e funzionari a commissioni, comitati, conferenze di servizi e gruppi di lavoro su argomenti di comune interesse istituzionale attinenti le materie dell'accordo.

1. Le predette attività saranno realizzate previa predisposizione di progetti specifici, di cui all'art. 3 del presente Accordo.

Art. 10 Responsabili dell'attuazione dell'accordo

1. Responsabili dell'attuazione del presente accordo sono, per le due Amministrazioni, il Direttore Regionale competente ed il Direttore Regionale VVF, o loro delegati.

1. I responsabili o loro delegati hanno compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività previste dal presente accordo, favorendo l'elaborazione di specifici accordi discendenti, fermo restando che le Amministrazioni rappresentate mantengono inalterate le proprie prerogative e competenze istituzionali;

1. Le modalità di interazione tra le parti sono definite congiuntamente dalle parti secondo le modalità ritenute più opportune.

1. Le modalità di interazione convenute non potranno in alcun caso comportare il trasferimento di competenze, obblighi e responsabilità propri della Regione e del CNVVF;

1. Le parti promuovono azioni congiunte per la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, sottoponendo alla loro attenzione i progetti di comune interesse.



Art. 11 Commissione Tecnica Consultiva

1. A supporto delle decisioni da assumere per l'attuazione del presente accordo è istituita una Commissione Tecnica Consultiva, composta dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, dal Direttore Regionale competente o suo delegato, da due rappresentanti della Direzione Regionale competente designati dal rispettivo Direttore Regionale, da due rappresentanti del Corpo Nazionale designati dal Direttore Regionale VVF. Nel caso in cui si trattino materie afferenti la promozione di iniziative a supporto delle attività dei Vigili del Fuoco Volontari, la Commissione è integrata con i componenti volontari VF facenti parte dell'apposito Gruppo di lavoro regionale per il coordinamento del volontariato, in rappresentanza della componente volontaria del CNVVF a livello regionale. I componenti referenti in rappresentanza dei Vigili del fuoco Volontari a livello regionale della Commissione Tecnica consultiva daranno il proprio contributo al processo decisionale esclusivamente per le questioni inerenti alla componente volontaria.



1. La Commissione esercita funzioni di coordinamento e di controllo delle attività svolte e definisce le modalità e le procedure per la redazione dei progetti, della loro approvazione ed attuazione, in presenza della relativa copertura finanziaria.

1. La Commissione può costituire specifici Gruppi di Lavoro, anche decentrati, per lo sviluppo dei progetti, definendo funzioni, composizione e modalità di raccordo organizzativo con la Commissione stessa.

1. La partecipazione alla Commissione Tecnica Consultiva e ai Gruppi di Lavoro è a titolo gratuito.

Art. 12 Rapporti con i VV.F. Volontari

Con specifici programmi attuativi, definiti in ambito della Commissione Tecnica Consultiva di cui al precedente art. 11, anche su proposta del Gruppo di lavoro regionale per il coordinamento del volontariato, in rappresentanza del personale volontario, le iniziative ed i benefici del presente accordo, possono essere estesi ai distaccamenti dei VV.F. Volontari presenti sul territorio regionale.

Art. 13 Riservatezza

1. Per le attività svolte ai sensi del presente accordo, i responsabili delle parti prescrivono il livello di riservatezza da applicare ai dati ed alla documentazione prodotta, che le parti stesse si impegnano a rispettare.

1. Ove non diversamente indicato si ritiene che la documentazione prodotta non abbia alcun vincolo di riservatezza.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano, per quanto di propria

competenza, a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679) e dichiarano di essersi reciprocamente informate ed autorizzate circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali e delle informazioni che verranno eventualmente effettuati per l'esecuzione del presente accordo.

**Articolo 15 Proprietà, utilizzo e pubblicazione dei
dati**

Il presente accordo non incide sulla proprietà di dati e conoscenze acquisite da ciascuna parte singolarmente. Nell'ambito delle attività previste dall'accordo le parti si impegnano a rendere disponibili le proprie conoscenze purché e nella misura in cui esse siano volte a favorire lo svolgimento delle stesse attività. Ciascuna parte risponde in proprio per l'utilizzo che vorrà fare delle informazioni apprese o dei risultati ottenuti nell'ambito dell'accordo.

Art. 16 Verifica costante

Annualmente è condotta una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo ed è valutato un suo possibile adeguamento con nuove misure.

Art. 17 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha validità triennale rinnovabile, a partire dalla data della sua sottoscrizione e le parti si impegnano annualmente alla sua eventuale revisione per migliorarne, d'intesa, gli aspetti organizzativi, di gestione e finanziari anche in relazione ad esigenze manifestatesi successivamente alla stipula.

Art. 18 Controversie

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente accordo verranno risolte da un Collegio arbitrale composto da tre membri, nominati il primo dalla Regione Piemonte, il secondo dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ed il terzo concordemente dagli altri due arbitri. La sede esclusiva dell'arbitrato sarà Torino.



Art. 19 Registrazione

Il presente accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte che avrà interesse alla registrazione.

Art. 20 Norme finali

Il presente accordo, firmato digitalmente dalle parti, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto.

REGIONE PIEMONTE

Il Direttore Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

(firma digitale)



MINISTERO DELL'INTERNO

Il Prefetto di Torino

(firma digitale)

MINISTERO DELL'INTERNO

Il Direttore Regionale dei VVF

(firma digitale)